Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 11 novembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 7 settembre 1968
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 374

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (B. U. 1913, disp. straordinaria, pagina 572):

LOMBARDI Aristodemo, da Iesi (Ancona), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 341 (B. U. 1916, disp. 81, pagina 4638):

GENTILONI Isidoro, da Roma, S.tenente.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (B. U. 1917, disp. 4, pagina 313):

ALAGGIO Paolo, da Roccanova (Potenza), caporale.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (B. U. 1918, disp. 3, pagina 271):

SERAFINI Quirino, da Nonantola (Modena), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BAHATA' Omardin, ex buluc basci XXV battaglione coloniale. — Porta ordini di battaglione, recapitato l'ordine ad un reparto di attaccare una posizione tenuta dal nemico, volontariamente, partecipava all'azione distinguendosi per coraggio personale e sprezzo del pericolo. Coi primi affrontava l'avversario contribuendo validamente a ricacciarlo. — Amba Ras (Gondar), 20 agosto 1941.

(10363)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **1125.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella n. 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato da 18 a 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1126**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, n. 919, con il quale la denominazione del suddetto istituto è stata trasformata in università degli studi;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Economia del lavoro;
Economia internazionale;
Economia monetaria e creditizia;
Contabilità nazionale;
Tecnica delle politiche di vendita.

Nel predetto corso di laurea, gli insegnamenti complementari di « Tecnica commerciale dei prodotti agricoli » e di « Tecnica delle imprese dei pubblici servizi » sono soppressi.

Art. 16. — Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta ».

Art. 21. — Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature orientali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1127**.

Modifica al riparto dei posti di professore di ruolo della Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 giugno 1966, n. 543, ed in particolare l'art. 5, il quale dispone, tra l'altro, che alla facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena vengano assegnati due posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla facoltà di giurisprudenza della stessa università di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della legge stessa o che si renderanno successivamente vacanti;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1968, con il quale il prof. Luca Buttaro, ordinario di diritto commerciale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena, è stato trasferito, a decorrere dal 1° novembre 1968, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1968, con il quale il prof. Alessandro Raselli, ordinario di diritto processuale civile nella facoltà di giurisprudenza della Università di Siena, è stato collocato, con effetto dal 1° novembre 1968, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con la legge 4 luglio 1950, n. 498;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1968-69, in attuazione dell'art. 5 della legge 13 giugno 1966, n. 543, i due posti di professore di ruolo attribuiti agli insegna-

menti di diritto commerciale e di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena sono trasferiti alla facoltà di scienze economiche e bancarie della stessa università.

Con effetto dall'anno accademico 1968-69, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena con regio decreto 20 luglio 1937, n. 1432, decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, e alla facoltà di scienze economiche e bancarie della stessa università con legge 13 giugno 1966, n. 543, con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 703, e con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, resta stabilito come appresso:

	Numero dei posti
Facoltà di giurisprudenza	14
Facoltà di scienze economiche e bancarie	8

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1128.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Diritto fallimentare;
Economia monetaria e creditizia;
Storia economica italiana dell'unità nazionale;
Tecnica dei crediti speciali;
Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
Economia della sicurezza sociale;
Ragioneria degli enti pubblici;
Economia urbanistica.

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Psicologia sociale;
Sociologia dell'educazione.

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Psicologia sociale;
Sociologia dell'educazione;
Etnologia.

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Lingua e letteratura russa;
Psicologia sociale;
Sociologia dell'educazione;
Etnologia.

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Neurochirurgia;
Igiene mentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1968.

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna),

approvato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959, modificato con decreto ministeriale del 19 maggio 1961;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1960, con il quale il dott. Enrico Caldesi venne confermato vice presidente del predetto monte;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Aldo Ceroni è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1968
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 316

(10488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1968.

Norme per l'esecuzione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 6, 7, 11, 15 e 18 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968, si applicano nei comuni sottoelencati:

Provincia di Asti:

Asti - per la zona di Recinto Pilone e per le frazioni di Castiglione, Valterza, Regione Rilate, Valle Tanaro e San Marzanotto; Nizza Monferrato; Incisa Scapaccino; Castelnuovo Belbo; Canelli; Calamandrana; Costigliole d'Asti per la frazione Motta; Cerro Tanaro; Castell'Alfero; Montegrosso d'Asti; Rocchetta Tanaro.

Provincia di Cuneo:

Santo Stefano Belbo.

Provincia di Novara:

Prato Sesia; Carpignano Sesia; Vinzaglio.

Provincia di Vercelli:

Camandona; Cossato; Crosa; Lessona; Pettinengo; Pistolesa; Quaregna; Strona; Valle Mosso; Veglio; Mosso Santa Maria; Bioglio; Benna; Callabiana; Candelo; Cerreto Castello; Coggiola; Crevacuore; Massazza; Mezzana Mortigliengo; Portula; Postua; Praj; Selve Marcone; Soprana; Trivero; Valdengo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese; Salussola; Collobiano; Villarboit; Formigliana; Casanova Elvo; Quinto Vercellese; Caresanablot; Olcenengo; Borgo Vercelli; Vercelli; Prarolo; Pezzana; Caresana; Motta dei Conti; Trino; Villata; Balocco; Borgosesia; Serravalle Sesia; Ailoche; Biella; Brusnengo; Caprile; Casapinta; Castelletto Cervo; Cerrione; Curino; Dorzano; Gaglianico; Guardabosone; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Occhieppo Superiore; Piatto; Ronco Biellese; Sandigliano; Sostegno; Ternengo; Vallanzengo; Villanova Biellese; Zimone; Zumaglia; Desana; Lignana; Lamporo; Carisio; Greggio; Albano Vercellese; Oldenico; Pertengo; Stroppiana; Rive; Palazzolo Vercellese; Fontanetto Po; Crescentino; San Giacomo Vercellese; Valduggia; Quarona; Varallo Sesia; Arborio; Asigliano Vercellese; Boccioleto; Buronzo; Campertogno; Carcoforo; Cavaglià; Cigliano; Costanzana; Cravagliana; Gattinara; Ghislarengo; Gifflenga; Quittengo; Rima S. Giuseppe; Rimasco; Rimella; San Germano Vercellese; Tollegno; Tricerro; Tronzano Vercellese; Viverone.

Art. 2.

La sospensione del corso dei termini di cui agli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, decorre nei comuni suindicati dal 2 novembre 1968.

Art. 3.

Il corso dei termini di cui al precedente art. 2 che sono scaduti o che scadono entro il 2 maggio 1969 è sospeso fino a questa data nei seguenti comuni:

Provincia di Asti:

Asti - per la zona di Recinto Pilone e per le frazioni di Castiglione, Valterza, Regione Rilate, Valle Tanaro e San Marzanotto; Nizza Monferrato; Incisa Scapaccino; Castelnuovo Belbo; Canelli; Calamandrana; Costigliole d'Asti per la frazione Motta; Cerro Tanaro; Castell'Alfero; Montegrosso d'Asti; Rocchetta Tanaro.

Provincia di Cuneo:

Santo Stefano Belbo.

Provincia di Vercelli:

Camandona; Cossato; Crosa; Lessona; Pettinengo; Pistolesa; Quarenga; Strona; Valle Mosso; Veglio; Mosso Santa Maria; Bioglio; Benna; Callabiana; Candelo; Cerreto Castello; Coggiola; Crevacuore; Massazza; Mezzana Mortigliengo; Portula; Postua; Praj; Selve Marcone; Soprana; Trivero; Valdengo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese; Salussola; Collobiano; Villarboit; Formigliana; Casanova Elvo; Quinto Vercellese; Caresanablot; Olcenengo; Borgo Vercelli; Vercelli; Prarolo; Pezzana; Caresana; Motta dei Conti; Trino; Villata; Balocco; Borgosesia; Serravalle Sesia.

Art. 4.

In tutti gli altri comuni elencati nell'art. 1 il corso dei termini di cui agli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, che sono scaduti o che scadono entro il 2 febbraio 1969 è sospeso fino a questa data.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1968

SARAGAT

GONELLA — FERRARI AGGRADI — BOSCO — RESTIVO — COLOMBO — NATALI — SEDATI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Registro n. 31 *Grazia e Giustizia, foglio n.* 63

(10638)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 244 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 52 « Carnica » presso Prinso-Passo Rest-Meduno-Sequals, della lunghezza di km. 50 + 100;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 52 « Carnica » presso Prinso-Passo Rest-Meduno-Sequals, della lunghezza di km. 50 + 100, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 552 « del Passo Rest ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 50

(10375)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società « The Vulcan Boiler and General Ins. Co. Ltd », con sede in Manchester e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le succesisve disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « The Vulcan Boiler and General Ins. Co. Ltd », con sede in Manchester e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo: « guasti alle macchine e rischi di montaggio », diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri specificati rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società « The Vulcan Boiler General Ins. Co. Ltd », con sede in Manchester e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: incendio, responsabilità civile terzi, trasporti (terrestri).

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(10491)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689 —, ed in particolare l'art. 19 dello statuto medesimo, concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale dell'istituto anzidetto;

Visti i processi verbali — rimessi dall'istituto sopra indicato con nota n. 17570 del 13 luglio 1968 — relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 23 e 24 giugno 1968, per la designazione dei membri del collegio sindacale di cui alla lettera *d*) del predetto art. 19 dello statuto;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Paroli prof. avv. Augusto, membro effettivo con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Santa Maria dott. Luigi, membro effettivo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonuglia dott. Fernando, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gismondi Mario e Sgroi Aldo, membri effettivi, designati, mediante elezioni in rappresentanza dei giornalisti professionisti;

Maccaroni Lauro e Garaguso Giacomo Cristiano, membri supplenti, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti professionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1968

Il Ministro: Bosco

(10428)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Estensione dei confini della zona litoranea, dichiarata di notevole interesse pubblico, del comune di Massa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Massa Carrara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 ottobre 1967, ha proposto di rettificare parzialmente il confine della zona litoranea del territorio del comune di Massa sottoposta a tutela paesistica ai sensi della legge sopracitata con decreto ministeriale 9 giugno 1952;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Marina di Massa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Decreta:

Il confine della zona litoranea del comune di Massa, sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 9 giugno 1952 è spostato verso monte nel modo seguente: perpendicolare al mare e verso monti: viale Roma fino all'innesto di via Pandolfino; parallelo al mare: via Pandolfino - via Stradella fino all'innesto con la strada provinciale di Montignoso che segna il confine tra il comune di Massa e quello di Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Massa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: Bellisario

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Massa Carrara

Verbale della seduta del 2 ottobre 1967

1ª deliberazione

Il giorno 2 ottobre 1967 alle ore 15,30, in una sala della amministrazione provinciale di Massa-Carrara, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

E' posto in discussione il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

La commissione

(*Omissis*).

Delibera

Di rettificare parzialmente il confine della zona vincolata in Marina di Massa di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1952, spostando verso monti come segue:

Perpendicolare al mare e verso monti: viale Roma fino all'innesto di via Pandolfino;

Parallelo al mare: via Pandolfino via Stradella fino all'innesto con la strada provinciale di Montignoso che segna il confine tra il comune di Massa e quello di Montignoso.

(*Omissis*).

(10430)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1968.

Attribuzione del salario medio giornaliero, ai fini degli assegni familiari, per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi operanti nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1966, riguardante l'attribuzione di periodi medi di occupazione e di salari medi ai fini degli assegni familiari ad alcuni organismi cooperativi di ausiliari del traffico;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi presso l'ispettorato del lavoro di Lecce con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 1° febbraio 1966 per la parte riguardante il salario medio giornaliero per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi operanti nella provincia di Lecce;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

E' modificato il decreto ministeriale 1° febbraio 1966, avente per oggetto « attribuzione di periodi medi di occupazione e di salari medi ai fini degli assegni familiari ad alcuni organismi cooperativi di ausiliari del traffico » limitatamente per la parte riguardante il salario medio giornaliero di L. 1500 per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi operanti nella provincia di Lecce.

Tale salario medio giornaliero è determinato come segue:

L. 1000 giornaliere dal 1° ottobre 1962;
L. 1100 giornaliere dal 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10439)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.

Restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli, in esecuzione del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visti i regolamenti n. 23/62 e n. 159/66 adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea rispettivamente in data 4 aprile 1962 e 25 ottobre 1966, relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, concernenti le restituzioni alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi dello art. 11 del surrichiamato regolamento CEE n. 159/66;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati verso i Paesi non comunitari, previste dall'art. 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sono concesse a decorrere dal 1° gennaio 1967, secondo i principi stabiliti dal regolamento CEE n. 159/66 ed alle condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 2.

I prodotti ammessi alle restituzioni saranno stabiliti con successivi decreti, nei quali verranno indicate le misure delle restituzioni, distinte per periodi di validità e per Paesi di destinazione.

Art. 3.

A comprova che le quantità di prodotti ortofrutticoli, ammessi alle restituzioni, siano state effettivamente importate nei singoli Paesi di destinazione saranno presentati:

un documento di trasporto, vistato dal vettore responsabile, attestante che il prodotto è pervenuto nel Paese di destinazione;

un documento rilasciato dall'autorità doganale del Paese di destinazione ovvero d'autorità o enti pubblici italiani stabiliti in detto Paese, attestante che il prodotto è stato ivi importato.

In sostituzione dei documenti predetti il Ministero delle finanze potrà consentire l'accettazione di altri idonei documenti, anche se rilasciati da organismi o persone diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Art. 4.

Non sono ammessi alle restituzioni:

a) i prodotti in riesportazione per i quantitativi di ortofrutticoli introdotti in regime di temporanea importazione;

b) i prodotti esportati in punto franco o in deposito franco, a meno che non vengano posti sotto diretto controllo doganale, secondo le modalità stabilite in materia dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

Le restituzioni sono accordate sotto l'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte, su presentazione della bolletta di esportazione mod. A/55 o T.I.F., munita delle attestazioni prescritte comprovanti l'effettiva uscita delle merci dallo Stato.

Il diritto alle restituzioni si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

Art. 6.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 1° settembre 1967, relativo ai rimborsi all'esportazione di prodotti ortofrutticoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 28 settembre 1967.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

(10548)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.

Restituzioni all'esportazione per arance dolci, mandarini, limoni, succhi di arancia e di limone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1967) e 5 luglio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 9 luglio 1968), che fissano il prezzo di acquisto dei limoni rispettivamente per le campagne 1967-1968 e 1968-1969 per interventi nel mercato in caso di crisi grave;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 dicembre 1967) che fissano il prezzo di acquisto delle arance dolci e dei mandarini per la campagna 1967-68 per interventi nel mercato in caso di crisi grave;

Considerato che la partecipazione italiana al commercio internazionale dei prodotti di cui all'allegato elenco rischia di essere compromessa a causa delle misure di stabilizzazione del mercato comunitario ed a seguito di pratiche anormali poste in essere da parte di taluni Paesi terzi concorrenti;

Considerato che, per quanto, in particolare concerne i succhi di agrumi, la fissazione di un prezzo di acquisto per il prodotto di base modifica le condizioni di approvvigionamento dell'industria di trasformazione, che potrà rifornirsi di materia prima soltanto nei limiti in cui offra un prezzo superiore a quello di acquisto, escludendo, quindi, la possibilità per detta industria di approvvigionarsi, come in precedenza, nei momenti più favorevoli di mercato derivanti da un libero confronto dell'offerta e della domanda;

Considerato che, per i prodotti stessi, si rende in conseguenza necessario accordare restituzioni all'esportazione in conformità all'art. 11 del regolamento CEE n. 159/66;

Decreta:

Art. 1.

Le restituzioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 2 novembre 1968, sono concesse per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati indicati nella tabella allegata al presente decreto, nelle misure, secondo i tempi e le destinazioni citati per ogni singolo prodotto.

Art. 2.

Con successivi decreti potranno essere apportate modifiche alla predetta tabella, tenuto conto del variare delle condizioni del mercato interno e delle situazioni di concorrenza riscontrate nei Paesi extra-comunitari di destinazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi per arance dolci, mandarini, limoni, succo di arancia e succo di limone - decorrenza: 1° gennaio 1968.

Numero della tariffa doganale	Denominazione della merce	Paesi di destinazione	Misura della restituzione (Lit./q.le n.)
ex 08.02 A	Arance dolci . .	Austria e Svezia . . .	2.100 (1)
		Polonia e R. D. Tedesca	700
		Svizzera	900
ex 08.02 B	Mandarini . . .	Svezia	2.900
		Svizzera	1.100
08.02 C	Limoni	Polonia, Svezia e Ungheria	800
		Regno Unito	1.000
ex 20.07	Succo di arancia	Regno Unito	2.600 (2)
ex 20.07	Succo di limone	Regno Unito	2.800 (3)

(1) Per il periodo 1° aprile-15 ottobre si applica una restituzione di L. 1.600 al quintale netto.

(2) Tale importo si riferisce ad un prodotto 6 volte concentrato; per diversa concentrazione la restituzione verrà proporzionalmente ridotta o aumentata, tenuto conto che per ogni unità di concentrazione la misura della restituzione stessa è di L. 430 al quintale netto. Il grado di concentrazione sarà accertato mediante analisi.

(3) Tale importo si riferisce ad un prodotto 4 volte concentrato; per diversa concentrazione la restituzione verrà proporzionalmente ridotta o aumentata, tenuto conto che per ogni unità di concentrazione la misura della restituzione stessa è di L. 700 al quintale netto. Il grado di concentrazione sarà accertato mediante analisi.

Il Ministro per le finanze: FERRARI AGGRADI

(10549)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.
Restituzioni all'esportazione per pesche ed uve da tavola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Visti i decreti ministeriali 4 luglio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 9 luglio 1968) e 25 luglio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1968) che fissano il prezzo di acquisto delle pesche per la campagna 1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 17 agosto 1968) che fissa il prezzo di acquisto delle uve da tavola per la campagna 1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave;

Considerato che la partecipazione italiana al commercio internazionale dei prodotti di cui all'allegato elenco rischia di essere compromessa a causa delle misure di stabilizzazione del mercato comunitario ed a seguito di pratiche anormali poste in essere da parte di alcuni Paesi terzi concorrenti;

Considerato che, per i prodotti stessi, si rende in conseguenza necessario accordare restituzioni all'esportazione in conformità all'art. 11 del regolamento CEE n. 159/66;

Decreta:

Art. 1.

Le restituzioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 2 novembre 1968 sono concesse per i prodotti ortofrutticoli freschi indicati nella tabella allegata al presente decreto, nelle misure, secondo i tempi e le destinazioni citati per ogni singolo prodotto.

Art. 2.

Con successivi decreti potranno essere apportate delle modifiche alla predetta tabella, tenuto conto del variare delle condizioni del mercato interno e delle situazioni di concorrenza riscontrate nei Paesi extracomunitari di destinazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi per uve da tavola e pesche

Numero della tariffa doganale	Denominazione della merce	Paesi di destinazione	Data di decorrenza della restituzione	Misura della restituzione (Lit./q.le n.)
ex 08.04 A	Uve da tavola	Austria, Danimarca, Norvegia, Regno Unito e Svezia	1° luglio 1968	3.000 (1)
		Svizzera	idem	2.200
ex 08.07 B	Pesche, non comprese le pesche noci	Austria, Danimarca, Norvegia, Regno Unito e Svezia	1° giugno 1968	3.400
		Svizzera	idem	2.300

(1) Per il periodo 1° novembre-14 luglio si applica una restituzione di L. 2.400 al quintale netto.

Il Ministro per le finanze: FERRARI AGGRADI

(10550)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Abbattimento degli animali infetti di afta epizootica o sospetti di infezione nello scalo bestiame di Prosecco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Accertata l'insorgenza presso la stazione di confine di Prosecco (scalo bestiame) di un focolaio di afta epizootica, verificatosi a seguito dell'arrivo di una partita di bovini romeni, con la malattia in atto, nonostante che, in base ai certificati di origine e sanità gli animali stessi risultassero vaccinati da non oltre quattro mesi e da non meno di 15 giorni contro i tre tipi A, O e C del virus aftoso;

Preso atto delle misure di polizia veterinaria adottate d'urgenza dal veterinario di confine, quali segnatamente il blocco completo dello scalo bestiame, l'abbattimento su richiesta dei proprietari degli animali infetti e l'esecuzione obbligatoria della vaccinazione antiaftosa trivalente su tutto il bestiame bovino ed ovino comunque giacente nel predetto scalo bestiame;

Considerato che nonostante l'applicazione delle suddette misure di polizia veterinaria la malattia ha colpito in seguito altri animali recettivi giunti sani nello scalo suddetto prima, contemporaneamente e successivamente all'arrivo dei cennati bovini romeni e ancorchè vaccinati contro i tre tipi A, O e C del virus aftoso;

Constatato che solo parte degli animali malati o sospetti di infezione o di contaminazione sono stati abbattuti per iniziativa degli operatori economici interessati, mentre altri operatori interpellati non hanno ritenuto di procedere all'abbattimento degli animali infetti;

Tenuto conto che attualmente la situazione sanitaria all'interno del Paese nei riguardi dell'afta epizootica risulta particolarmente favorevole e che il focolaio di infezione di Prosecco costituisce un permanente grave pericolo di diffusione della malattia per il patrimonio zootecnico nazionale;

Atteso che la situazione attuale dello scalo di Prosecco è conseguente all'impossibilità del respingimento alla origine dei bovini romeni giunti infetti;

Ritenuto necessario ed urgente adottare ulteriori misure restrittive e cautelative, ivi compreso l'abbattimento coattivo degli animali allo scopo di estinguere nel più breve tempo possibile il focolaio di infezione, di evitare che la malattia possa propagarsi agli allevamenti nazionali, nonchè di consentire quanto prima il ripristino del funzionamento della stazione di confine di Prosecco, da considerarsi una delle più importanti della Repubblica in ordine al traffico internazionale degli animali e relativi prodotti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 46 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Decreta:

Art. 1.

Gli animali attualmente in sosta nell'ambito dello scalo bestiame della stazione di confine di Prosecco, dichiarato zona infetta di afta epizootica, che risultano infetti di detta malattia (animali con malattia in atto o che hanno contratto e superato la malattia) e quelli sospetti di infezione devono essere abbattuti e distrutti con l'adozione di tutte le cautele atte ad impedire la diffusione dell'infezione durante le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali stessi.

Art. 2.

Ai proprietari degli animali abbattuti viene corrisposta l'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34.

L'indennità non è concessa qualora ricorrano le circostanze previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della predetta legge.

Il comune di Sgonico e l'amministrazione provinciale di Trieste provvedono per l'attuazione delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali e per quelle di disinfezione.

Il Ministero della sanità concederà al comune di Sgonico e all'amministrazione provinciale di Trieste un contributo sino ad un massimo del 90 % delle spese sostenute per le suddette operazioni.

Art. 3.

Il veterinario provinciale di Trieste provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e distruzione degli animali che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Allorchè tutti gli animali infetti o sospetti di infezione sono stati abbattuti e distrutti ed eseguite le prescritte disinfezioni, il veterinario di confine di Prosecco, tenuto conto della reale situazione riferita alla dislocazione degli animali nello scalo ferroviario agli effetti dell'isolamento ed in ordine alla evoluzione assunta in precedenza dalla malattia, può consentire con l'adozione delle cautele che riterrà opportune, l'inoltro sotto vincolo sanitario, degli animali che risultino vaccinati contro l'afta epizootica con vaccino trivalente da almeno 14 giorni, ai più vicini macelli raccordati con la ferrovia per essere ivi abbattuti nel più breve tempo possibile.

Art. 5.

Trascorsi 21 giorni dalla denuncia dell'ultimo caso di malattia di afta epizootica, gli animali ancora presenti nello scalo ferroviario di Prosecco e che i proprietari non intendono destinare all'immediata macellazione, saranno inviati in aziende nelle quali sia possibile realizzare l'isolamento degli animali stessi e situate in zone dove tutti i ruminanti esistenti risultino vaccinati contro l'afta epizootica in applicazione della ordinanza del 10 maggio 1968. In tali aziende gli animali saranno sottoposti a vigilanza veterinaria sino al momento della loro macellazione.

L'inoltro degli animali dal confine alle aziende sarà consentito dal veterinario di confine di Prosecco su parere favorevole del veterinario provinciale interessato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con immediata applicazione.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 261

(10639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1968:

Masetti Maria Luisa, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cassano d'Adda, stesso distretto.

Ciaccia Matteo Renato, notaio residente nel comune di Palata, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di S. Angelo d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Salomone Samuele Andrea, notaio residente nel comune di Mongrando, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

de Falco Giannone Vincenzo, notaio residente nel comune di Fuscaldo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(10449)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, per destinazione alla alimentazione animale, del grano tenero acquistato dalla organizzazione di intervento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 202, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali previsti dal regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, e successivi regolamenti C.E.E. in materia;

Visto il decreto del presidente dell'A.I.M.A. 6 settembre 1968 ed annesso atto disciplinare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 243 del 24 settembre 1968 sulla attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna 1968-69;

Visto il regolamento annesso alla deliberazione A.I.M.A. 9 ottobre 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 26 ottobre 1968 sulle condizioni e modalità di vendita sul mercato interno della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, dei cereali acquistati dall'organizzazione di intervento e rimessi in vendita per la normale utilizzazione nei Paesi della Comunità;

Ritenuta la necessità di stabilire condizioni e modalità anche per la vendita sul mercato interno della Comunità nel corso della stessa campagna, per destinazione all'alimentazione animale, di grano tenero acquistato dall'organizzazione di intervento, tenendo conto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 120/67 la vendita di grano tenero per tale destinazione è subordinata alla condizione che il cereale sia reso inadatto al consumo umano mediante denaturazione ed incorporazione;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 172 del 27 giugno 1967, numero 643/68 e n. 644/68 del 29 maggio 1968, n. 956/68 e numero 957/68 del 12 luglio 1968, n. 1150/68 del 30 luglio 1968, numeri 1326/68, 1327/68 del 29 agosto 1968 e n. 1532/68 del 1° ottobre 1968, che stabiliscono le norme generali per la vendita, da parte degli organismi di intervento di grano tenero denaturato o da denaturare, nonchè le norme generali relative alla denaturazione od incorporazione del grano stesso negli alimenti composti per animali ed alla corresponsione di un premio per la denaturazione ed incorporazione;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156;

Nell'adunanza del 25 ottobre 1968;

Ha deliberato:

Per la vendita sul mercato interno della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, del grano tenero acquistato dagli assuntori dei servizi di intervento dell'A.I.M.A. da destinare all'alimentazione animale nei Paesi della Comunità si procede secondo le condizioni e modalità stabilite nel regolamento allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, con l'allegato regolamento, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1968

Il Presidente: SEDATI

Regolamento per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, durante la campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, di grano tenero acquistato dagli assuntori dei servizi di intervento e destinato alla alimentazione animale.

I. — *Condizioni generali di vendita*

1. Nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, le vendite sul mercato della Comunità economica europea per destinazione al consumo animale nei Paesi della Comunità del granò tenero acquistato dagli assuntori del servizio di intervento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono effettuate secondo le condizioni e modalità contenute nel regolamento annesso alla deliberazione A.I.M.A. 9 ottobre 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 26 ottobre 1968 salvo quanto stabilito con il presente regolamento.

2. L'A.I.M.A. ai sensi dei regolamenti C.E.E. n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967 e n. 1150/68 del 30 luglio 1968, pone in vendita il grano tenero denaturato o da denaturare mediante pubblici avvisi di gara, espressamente ed esclusivamente riferiti a grano tenero denaturato oppure a grano tenero da denaturare od incorporare.

3. Nei pubblici avvisi di gara sono indicate le quantità di prodotto poste in vendita, i centri di commercializzazione nei quali sono situati i magazzini di giacenza del prodotto stesso, l'assuntore che detiene il prodotto e che provvede alla consegna, il prezzo minimo di vendita, l'importo della cauzione prescritta per l'acquisto, la quantità minima di prodotto cui l'offerta deve essere riferita, nonchè altre eventuali condizioni specifiche di vendita.

4. L'offerta di acquisto ai sensi del presente regolamento e dei pubblici avvisi di gara emessi in base ad esso, comporta l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in essi contenute, senza riserve nè limitazioni.

5. Tutte le eventuali controversie sorgenti fra l'assuntore e l'acquirente nell'esecuzione della vendita, in mancanza di componimento amichevole, saranno deferite, a cura della parte più diligente, all'arbitrato irrituale presso l'Associazione granaria di Milano, oppure presso l'Associazione del commercio dei cereali e dei semi di Genova, secondo le norme di dette associazioni.

II. — *Vendita di grano tenero denaturato*

1. Il grano tenero denaturato è posto in vendita « tale e quale » per qualità, caratteristiche e condizionamento ed avente, anteriormente all'operazione di denaturazione, la proprietà di grano sano, leale e mercantile, con caratteristiche non inferiori a quelle minime prescritte per la ricevibilità da parte dello organismo di intervento, denaturato o incorporato a norma del regolamento C.E.E. n. 956/68 del 12 luglio 1968.

2. Il prezzo minimo di vendita del grano tenero denaturato è quello di intervento dell'orzo, fissato per il mese di agosto 1968 valido per il centro di commercializzazione in cui è stabilita la consegna del prodotto, aumentato di una quota stabilita nell'avviso di gara. Tale prezzo è riferito a prodotto, tale e quale per qualità, caratteristiche e condizionamento reso su veicolo dall'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore.

3. Il prezzo proposto nell'offerta d'acquisto non deve essere inferiore a quello minimo di vendita.

4. Per prezzo di cessione si intende quello proposto nella offerta di acquisto, aumentato della maggiorazione mensile del prezzo di intervento dell'orzo, di cui alla tabella *D* annessa all'atto disciplinare allegato al decreto del presidente dell'A.I. M.A. 6 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 24 settembre 1968, relativa al mese di effettivo ritiro del grano tenero denaturato.

5. L'offerta, per essere valida, deve essere espressamente riferita a grano tenero denaturato. Sulla parte esterna della busta chiusa contenente l'offerta deve essere posta la dicitura « Offerta per l'acquisto di grano tenero denaturato ».

6. All'atto della consegna del prodotto all'acquirente si fa luogo, in contraddittorio fra l'acquirente stesso e l'assuntore, all'accertamento della qualità, del peso metrico e del condizionamento del prodotto stesso.

III. — *Vendita di grano tenero da denaturare o da incorporare*

1. Il grano tenero posto in vendita per essere denaturato o incorporato è di qualità sano, leale e mercantile, avente caratteristiche non inferiori a quelle minime previste per la ricevibilità da parte dell'organismo di intervento.

2. Il prezzo minimo di vendita è quello di intervento del grano tenero, fissato per il mese di agosto 1968 e valido per il centro di commercializzazione di cui il prodotto è immagazzinato, aumentato di una quota stabilita nell'avviso di gara. Tale prezzo si intende per grano tenero, da denaturare o da incorporare, della qualità tipo definita nella tabella *B* annessa all'atto disciplinare allegato al decreto del presidente dell'A.I. M.A. 6 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 24 settembre 1968, per merce resa su veicolo dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore.

3. Il prezzo proposto nell'offerta non deve essere inferiore a quello minimo di vendita.

4. per prezzo di cessione si intende quello proposto nella offerta di acquisto, aumentato o ridotto rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciute all'uscita dal magazzino dell'assuntore, calcolate ed applicate ai sensi dell'art. 8 del citato atto disciplinare, ed aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese di effettivo ritiro della merce stessa.

5. L'offerta, per essere valida, deve essere espressamente riferita a grano tenero da denaturare o da incorporare. Sulla parte esterna della busta chiusa contenente l'offerta deve essere posta la dicitura « Offerta per l'acquisto di grano tenero da denaturare o da incorporare ».

6. L'offerente di cui sia stata accettata l'offerta ha l'obbligo di denaturare o incorporare la quantità di grano tenero acquistata e di darne la prova all'A.I.M.A. entro il termine di sessanta giorni dalla data della vendita. A garanzia dell'adempimento di tale obbligo l'offerente medesimo deve costituire a favore dell'A.I.M.A., nel termine stabilito per il versamento all'assuntore dell'importo provvisorio del prezzo di cessione e prima di poter effettuare il ritiro della merce, una cauzione speciale dell'importo, precisato nella lettera di comunicazione dell'accettazione dell'offerta, pari alla differenza tra il prezzo di intervento aumentato di L. 250 ed il prezzo effettivo di vendita per ogni quintale di grano tenero da denaturare od incorporare acquistato. Tale cauzione può essere costituita in uno dei modi previsti nella parte IV del citato regolamento 9 ottobre 1968.

La denaturazione deve essere compiuta dall'acquirente secondo i metodi stabiliti negli avvisi di gara oppure mediante incorporazione in alimenti composti per animali, alla presenza di almeno un rappresentante dell'organismo di intervento. A tal fine l'offerente deve comunicare già in sede di presentazione di offerta presso quale impianto o stabilimento intenda effettuare la denaturazione od incorporazione e comunicare all'A.I.M.A., almeno sei giorni prima, la data di inizio delle operazioni di denaturazione od incorporazione e la durata presunta delle medesime.

La durata delle operazioni di denaturazione non deve oltrapassare un giorno per 40 tonnellate di cereali utilizzati.

La durata delle operazioni di incorporazione di grano tenero, come tale, negli alimenti composti per animali, non deve oltrepassare trenta giorni per 60 tonnellate di cereali utilizzati.

7. La cauzione è incamerata dall'A.I.M.A. qualora l'acquirente non fornisca, nel termine stabilito, la prova della denaturazione o incorporazione mediante produzione del verbale delle operazioni di denaturazione od incorporazione firmato da chi ha rappresentato l'organismo di intervento e controfirmato dall'acquirente e contenente i dati specificati al successivo n. 8.

8. Per la denaturazione o incorporazione effettuata l'A.I.M.A. corrisponde all'acquirente il premio stabilito con regolamento CEE n. 957/68 del 12 luglio 1968, nell'importo riportato nell'allegata tabella *A*, con le maggiorazioni e detrazioni riportate nelle allegate tabelle *B* e *C*, nonchè con la maggiorazione corrispondente all'importo della sovvenzione accordata dall'Italia con decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n. 120/67.

Il premio di denaturazione od incorporazione è corrisposto a domanda dell'acquirente, redatta in carta libera ed in lingua italiana corredata di copia della fattura di acquisto del grano tenero da denaturare od incorporare, nonchè di altro originale del verbale della garanzia di denaturazione od incorporazione, firmato da chi ha rappresentato l'organismo di intervento e controfirmato dall'acquirente, attestante l'avvenuta denaturazione o incorporazione e contenente l'indicazione della quantità di grano tenero denaturato od incorporato, dello stabilimento presso il quale l'operazione è stata eseguita e dei periodi di tempo nei quali l'operazione è stata effettuata.

Visto, *il Presidente*: SEDATI

TABELLA *A*

Premio di denaturazione e di incorporazione per il grano tenero destinato all'alimentazione animale

Mese		1º Elemento L/qle (1)	2º Elemento L/qle (2)		Maggiorazione fissa per l'Italia L/qle (3)	Importo totale del premio L/qle	
			Denaturazione	Incorporazione		Denaturazione	Incorporazione
Agosto . .	1968	673,12	203,12	78,12	156,25	1.032,49	907,49
Settembre	»	732,50	»	»	»	1.091,87	966,87
Ottobre	»	745 —	»	»	»	1.104,37	979,37
Novembre	»	757,50	»	»	»	1.116,87	991,87
Dicembre .	»	770 —	»	»	»	1.129,37	1.004,37
Gennaio .	1969	782,50	»	»	»	1.141,87	1.016,87
Febbraio .	»	795 —	»	»	»	1.154,37	1.029,37
Marzo .	»	807,50	»	»	»	1.166,87	1.041,87
Aprile . .	»	820 —	»	»	»	1.179,37	1.054,37
Maggio .	»	832,50	»	»	»	1.191,87	1.066,87
Giugno .	»	832,50	»	»	»	1.191,87	1.066,87
Luglio . .	»	832,50	»	»	»	1.191,87	1.066,87

(1) Tiene conto della differenza tra i prezzi d'intervento di base del grano tenero e dell'orzo, modificate con le variazioni delle maggiorazioni mensili applicabili a detti prezzi.

(2) Tiene conto delle spese tecniche di denaturazione e delle spese particolari relative alla incorporazione, fissate fortettariamente.

(3) Corrispondente alla diminuzione del prelievo applicata all'orzo importato in Italia (via terra) dal 1º agosto 1968 e valida per tutta la campagna di commercializzazione 1968-69.

* * *

Quando il grano tenero da denaturare o da incorporare presenta un peso ettolitrico inferiore a kg. 73 o superiore a kg. 77, l'importo totale del premio viene rispettivamente diminuito o aumentato degli importi indicati nella seguente tabella *B*.

Quando il grano tenero da denaturare o da incorporare presenta una percentuale complessiva di altri cereali, impurità diverse e grani germinati superiore al 4 %, l'importo totale del premio viene ridotto degli importi indicati nella seguente tabella ***C***.

TABELLA B

Maggiorazioni o detrazioni da applicare al premio di denaturazione e d'incorporazione per partite aventi rispettivamente pesi ettolitrici superiori a kg. 77 o inferiori a kg. 73.

Peso in kg. per ettolitro	Importo maggiorazioni	
	U. C./tonn.	L./qle
Oltre 80	2 —	125 —
da 79,001 a 80	1,50	93,750
da 78,001 a 79	1 —	62,500
da 77,001 a 78	0,50	31,250
da 77 — a 73	Nessuna maggiorazione o detraz.	
	Importo detrazioni	
da 72,999 a 72	— 0,50	— 31,250
da 71,999 a 71	— 1 —	— 62,500
da 70,999 a 70	— 1,50	— 93,750

TABELLA C

Detrazioni da applicare al premio di denaturazione o d'incorporazione per partite aventi una percentuale totale di altri cereali, impurità diverse e grani germinati superiori al 4 %.

Percentuale totale di altri cereali, impurità diverse e grani germinati	Importo detrazioni	
	U. C./tonn.	L./hle
da 4,01 a 5	0,75	— 46,875
da 5,01 a 6	1,25	— 78,125
da 6,01 a 7	1,75	— 109,375
da 7,01 a 8	2,25	— 140,625
da 8,01 a 9	2,70	— 168,750
da 9,01 a 10	3,20	— 200 —

(10534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Lanino » di Vercelli ad accettare una donazione.

Con decreto n. 31487/1.14.13/3/div. I in data 9 agosto 1968, il prefetto della provincia di Vercelli, ha autorizzato la cassa scolastica — eretta in ente morale — dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Lanino » di Vercelli ad accettare la somma di L. 300.000 donata dai familiari di Bozzo Valentino e di Bertoglio Teresa ved. Bozzo per l'istituzione di un « Premio di studio » da intitolarsi a « Bozzo Valentino e Bertoglio Teresa ved. Bozzo ».

(10447)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di S. Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.866.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 gennaio 1945, n. 51.

(10407)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumer un mutuo di L. 91.962.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10405)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.869.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10406)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Crespadoro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.038.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10408)

Autorizzazione al comune di Oppeano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Oppeano (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.592.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10409)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.545.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10410)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.955.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10411)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1968, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10467)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 3 giugno 1968, con cui è stato bandito un concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 10 luglio 1968, n. 610/S.G., con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Baschieri prof. Lidio, libero docente in patologia e clinica medica dell'Università di Roma;

Spalatin prof. Giuseppe, ispettore generale medico;

Porzi dott. Ugo, medico provinciale capo.

Segretario:

Ceccotti dott. Sergio, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingua a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio: inglese e tedesco;

D'Aguanno prof. Gaspare: francese e spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 150.000 (centocinquantamila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 10, *foglio n.* 338

(10459)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31447, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 195, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sicilia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'8 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 7 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 7 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Sicilia citato nelle premesse, già fissato al 7 novembre 1968 è prorogato al 7 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 349

(10547)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31446, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 197, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'8 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 7 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 7 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Basilicata citato nelle premesse, già fissato al 7 novembre 1968 è prorogato al 7 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 348

(10546)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantanove posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale del mese di ottobre del Ministero del commercio con l'estero, è stata pubblicata la determinazione presidenziale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) in data 29 luglio 1968, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantanove posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), indetto con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 15 aprile 1966.

(10454)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118/63 in data 29 settembre 1965, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in comune di Milano al 30 novembre 1962, bandito con decreto di pari numero in data 29 marzo 1963;

Considerato che il dott. Generoso Corneo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Milano, nominato componente di detta commissione, è impossibilitato per motivi di salute a partecipare ai lavori della commissione predetta;

Vista la lettera n. 13/16401 Gab. della prefettura di Milano, in data 17 ottobre 1968;

Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla modifica della composizione della commissione medesima.

Vista la designazione della prefetura di Milano contenuta nella lettera succitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Eugenio Merlino, direttore di sezione della prefettura di Milano, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice di cui alla premessa, quale componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 23 ottobre 1968

Il medico provinciale: TECCE

(10499)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1968, n. **17.**

Modifiche alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, concernente la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Dall'entrata in vigore della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, il contributo della provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di lire 8.000.000 annue ».

E' soppresso il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11.

Art. 2.

L'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Dal 1° gennaio 1968 la provincia inoltre assume l'obbligo di rimborsare ogni anno alla cooperativa il 50 % dell'ammontare delle eventuali perdite che la medesima incontra per insolvenza dei propri soci, calcolato sulla cifra notificata dagli istituti di credito convenzionati e fino ad un importo massimo annuo di lire 4.000.000 ».

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1968 la presente legge non comporta aumento di spesa rispetto a quanto previsto dai cap. 203 e 326 del bilancio di previsione ed ai versamenti ordinati ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11.

Ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge previsti in lire 15.000.000 per il periodo dal 1969 fino alla scadenza della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, si fa fronte con una aliquota del provento del gettito della addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL devoluta alla provincia ai sensi della legge 9 ottobre 1967, n. 973. Nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario saranno istituiti i rispettivi capitoli di spesa corrispondenti ai cap. 203 e 326 del bilancio per l'esercizio corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

p. *Il Presidente della giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(10382)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.